

Prot. n. 2302

18 DIC. 2012

Roma,
Spett.le
Wolters Kluwer Italia srl
Via Pozzuoli 7
00182 Roma

Fax 06-97726480

Oggetto: Banche dati Leggi d'Italia professionale con consultazione on-line. **CIG ZAC07B8851.**

1. Oggetto della fornitura

In riferimento all'offerta di codesta società pervenuta in data 13 dicembre 2012, si dà conferma dell'ordine per l'attivazione del seguente servizio:

abbonamento con consultazione on-line delle banche dati di Leggi d'Italia Professionale comprensivo di:

- **LE LEGGI e I CODICI**
- **REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA**
- **CORTE DEI CONTI**
- **PUBBLICO IMPIEGO**

con le caratteristiche dettagliatamente indicate nella suddetta offerta che è parte integrante della presente conferma d'ordine, anche se non materialmente allegata, al prezzo complessivo di € 1.150,00, oltre IVA, per anno.

Il servizio avrà durata triennale e decorrerà dal 1° gennaio 2013 e dovrà prevedere la licenza per uso simultaneo di n. 2 utenti contemporanei. L'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive inerenti la capacità a contrarre con la P.A., ove non siano state ancora trasmesse.

Tenuto conto della tipologia di fornitura e dell'entità dell'importo, la società è esentata dal prestare deposito cauzionale.

Si comunica altresì che l'indirizzo e-mail al quale inviare le password per l'accesso al servizio è il seguente: valter.brancati@anvur.org.

2. Fatturazione e pagamento

Il pagamento delle prestazioni avverrà mediante bonifico bancario, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione da effettuarsi in occasione della liquidazione del compenso, dietro presentazione di apposite fatture, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Le fatture, che dovranno riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data) ed il numero del CIG ZAC07B8851 dovranno essere intestate ed inviate a:

ANVUR
Area Amministrativo-contabile
Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma
c.f. 97653310587

3. Penali

In caso di ritardo dell'attivazione del servizio da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2013 per cause imputabili al Prestatore sarà applicata una penale pari all'1 per cento dell'importo annuale dovuto per ogni giorno di ritardo fino al decimo, per i successivi 10 giorni la penale sarà pari al 2 per cento. Trascorsi 20 giorni dalla predetta data il contratto è da intendersi risolto di diritto, senza nulla a pretendere da parte del Prestatore, fatta salva la facoltà di richiedere da parte dell'ANVUR danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione nel limite del corrispettivo del contratto.

4. Risoluzione

Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze gravi l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

L'ANVUR, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso:

- di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- di circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- di subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

5. Tracciabilità dei flussi finanziari

Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".

Pertanto, codesta società deve comunicare all'ANVUR gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'ANVUR provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r all'ANVUR. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'ANVUR per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In base a quanto disposto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, fatta salva la facoltà dell'ANVUR di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte l'oggetto della lettera-contratto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell'ANVUR la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

7. Riservatezza

Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso della fornitura del servizio.

8. Condizioni generali

Tutte le notizie relative all'attività dell'ANVUR, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'ANVUR si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

Codesta società dichiara di sollevare l'ANVUR da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi in ordine all'esecuzione del contratto.

Sono a carico di codesta società tutte le responsabilità per eventuali casi di infortuni o di danni a persone e/o a cose dovuti a colpa, trascuratezza o imperizia del personale incaricato dell'esecuzione delle attività.


Per quanto non previsto nella presente lettera-contratto, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 1655 e ss del c.c., ed altre applicabili in considerazione della natura pubblica dell'Istituto.

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Roma.

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati, Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma - tel. 06/977266480, e-mail: "valter.brancati@anvur.org").

Si invita a restituire tempestivamente copia della presente lettera-contratto, controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante di codesta società.

Il Direttore
(dott. Roberto Torrini)



Per accettazione
La Società fornitrice
(data e firma)